

Gentile cliente,

con la presente vi comunichiamo che, in materia di formazione addetti antincendio, dal giorno 4 ottobre 2022 saranno valide le novità introdotte dal D.M. del 2 settembre 2021

Innanzitutto cambiano le definizioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

- Livello 1 (ex Rischio basso)
- Livello 2 (ex Rischio medio)
- Livello 3 (ex Rischio alto)

Le metodologie didattiche previste saranno le seguenti:

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della **formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche** (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d'aula).

Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le **esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1** (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

In riferimento alla durata e periodicità si svolgeranno come segue:

- Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 1, è prevista la partecipazione a:

- **corso di formazione di 4 ore** (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
- **corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore** (formazione pratica)

- Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:

- **corso di formazione di 8 ore** (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
- **corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore** (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

- Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a:

- **corso di formazione di 16 ore** (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
- **corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore** (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero **entro il 4 aprile 2023**.

Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità **saranno ritenuti validi**.

Inoltre, per quanto riguarda l'aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.

Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto.